



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

**DETERMINA N. 366/22/DDA**

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4114 AI SENSI DELL'ART. 7,  
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA  
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.**

**(PROC. N. 1725/DDA/AM)**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4519, acquisita in data 12 luglio 2022 (prot. n. DDA/0003037), con la quale è stata segnalata dalla AIE - Associazione Italiana Editori, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la



presenza di una significativa quantità di opere di carattere letterario, sul sito internet <https://web.telegram.org/z/#-1488431939>, diffuse attraverso i canali Telegram “*I fumetti di Gigi il barman*” e “*Gigi il Barman: il gruppo*”, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che “*Il canale conta più di 12.000 iscritti per cui sono disponibili più di 36.000 opere di albi a fumetti; numerosi editi da Panini Comics e Sergio Bonelli soci AIE. La ricerca della opere avviene tramite un indice analitico messo a disposizione tramite il canale collegato: <https://web.telegram.org/z/#-1775714123>”.*

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza e della relativa documentazione allegata risultavano effettivamente accessibili le opere oggetto di istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l’istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1725/DDA/AM, relativa all’istanza DDA/4519, della Direzione servizi digitali del 14 luglio 2022, prot. n. DDA/0003048 inviata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, alla società Telegram LLC, in qualità di gestore del sito *internet*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g) del *Regolamento*, alla quale appaiono riconducibili anche i *server* impiegati;

VISTA la comunicazione acquisita in data 29 luglio 2022 (ns. prot. n. 0234714) con la quale la società Telegram LLC comunicava l’avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, le opere oggetto di istanza non risultano essere più disponibili alle summenzionate pagine internet;

CONSIDERATO, pertanto, l’avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l’art. 7, comma 3-*bis* del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

**DISPONE**

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/4519 ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

**IL DIRETTORE**  
Benedetta Alessia Liberatore